

# **BGer 1C\_354/2018 vom 20. Juli 2018**

Bundesgericht, 2018-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_354\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_354_2018)

FR: TF 1C\_354/2018 du 20 juillet 2018

IT: TF 1C\_354/2018 del 20 luglio 2018

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 143 IV 357 consid. 1).

### **E. 1.2**

Impugnata è una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art 89 cpv. 1 lett. e) e la loro legittimazione è pacifica.

### **E. 1.3**

Nella misura in cui essi chiedono, in maniera del tutto generica con richiamo alla sentenza 1C\_228/2017 del 27 aprile 2017, con la quale un loro ricorso era stato dichiarato inammissibile, l'astensione di giudici federali e cancellieri, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 LTF , la domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di un gravame non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B\_112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).

### **E. 1.4**

I ricorrenti accennano ad altre vertenze oggetto di ricorsi da loro presentati dinanzi a diverse autorità giudiziarie. Queste cause esulano dall'oggetto del litigio in esame, circoscritto alla richiesta di un anticipo. Nella misura in cui criticano la decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, chiedendo di annullarla, il ricorso è inammissibile, poiché non si tratta di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza.

### **E. 2.1**

Come noto ai ricorrenti (sentenze 4A\_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 e 1C\_325/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3, che li riguardavano), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocimenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto ( DTF 142 III 798 consid. 2 e riferimenti). Il riferimento all'effettuato versamento di anticipi nel quadro di altre procedure ricorsuali cantonali è ininfluenza.

### **E. 2.2**

Accennando al termine per presentare un ricorso in materia di diritto pubblico ( art. 101 cpv. 1 LTF ) e al fatto ch'essi, in seguito, hanno chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e di prorogare il termine di pagamento, i ricorrenti non dimostrano la loro indigenza. Certo, con scritto del 27 giugno 2018 il giudice delegato li ha invitati a comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria entro dieci giorni, rilevando che nel caso contrario sono tenuti a versare l'importo di fr. 400.-- con la comminatoria d'irricevibilità nel caso di mancato ossequio. Il rilievo di una pretesa "inadeguatezza procedurale" di detta comunicazione chiaramente non comporta l'annullamento della decisione impugnata, rilevato che, prima dell'emanazione di una decisione d'irricevibilità o di merito, le relative critiche ricorsuali sono premature. Spetta infatti dapprima alla Corte cantonale pronunciarsi al riguardo e, se del caso, sulle censure di merito.

### **E. 3**

Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.